

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE  
GESTIONE E CONTROLLO  
AI SENSI  
DEL DECRETO LEGISLATIVO  
8 GIUGNO 2001, N. 231**

**ALLEGATO H**

-

**PARTE SPECIALE 5  
REATI AMBIENTALI**

**Nord Milano Ambiente S.p.A.**

Via Modigliani 5, 20092 –Cinisello Balsamo (Milano)  
Partita IVA e Codice Fiscale 03145720961 – REA n. MI 1646498

## INDICE

### PARTE SPECIALE 5

#### REATI AMBIENTALI

- A. I reati previsti dall'articolo 25-*undecies* del D. Lgs. n. 231/2001
- B. Le sanzioni previste nel D. Lgs. n. 231/2001 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 5 del presente Modello
- C. Le aree a rischio reato e a supporto reato
- D. I Destinatari e le norme di comportamento nelle aree a rischio e a supporto reato
- E. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

## SPECIALE 5

### Reati ambientali

#### A. I REATI PREVISTI DALL'ART. 25-*undecies* D. Lgs. n. 231/2001

Per effetto del Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 ("Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni") è in vigore dal 16 agosto 2011 l'art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001 che prevede l'introduzione di numerosi illeciti ambientali tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Di seguito si riporta una breve descrizione delle ipotesi delittuose che vengono in considerazione in materia ambientale.

#### **Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.)**

*È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*

- 1) *Delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) *Di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".*

#### **Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.)**

*"Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.*

*Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*

- 1) *l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) *l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) *l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

*Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".*

#### **Delitti colposi contro l'ambiente (art.425-*quinqüies* c.p.)**

*"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo".*

La norma punisce chiunque commette per colpa taluno dei fatti di cui ai punti precedenti (artt. 452-*bis* e

452-*quater* c.p.). Si tratta di una fattispecie autonoma di reato e non già di una circostanza attenuante. Giova al riguardo precisare che per ravvisare l'elemento della colpa è sempre necessario accertare la prevedibilità, e dunque evitabilità, dell'evento verificatosi o comunque di eventi del genere di quello verificatosi.

### **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.)**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*

*La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:*

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.”*

Le pene vengono aumentate qualora dal fatto derivi il pericolo di compromissione o deterioramento di: acque o aria, o porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, un ecosistema, biodiversità, anche agraria, flora o fauna. Infine, sono aumentate fino alla metà qualora abbiano causato pericolo per la vita e l'incolumità delle persone.

### **Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.)**

*“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*

*Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.*

*Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.*

### **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452-*quaterdecies* c.p.)**

*“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

*Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.*

*Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.*

*È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.”.*

**Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili (D.Lgs. 152/2006, art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13)**

*“1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.*

*2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.*

*3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*

[...]

*5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.*

[...]

*11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni [...].*

[...]

*13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.”.*

La norma punisce chiunque:

- apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze

pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza dei D.Lgs. 152/2006, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata;

- effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza dei D.Lgs. 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4;
- in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza dei D.Lgs. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nei caso di scarico sui suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza dei D.Lgs. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1;
- non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

La norma punisce, altresì, lo scarico nelle acque del mare, da parte di navi od aeromobili, di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

#### **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. 152/2006, art. 256, commi 1 lett.a) e b), 3, 5 e 6)**

*“1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*

*a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*

*b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

[...]

*3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*

[...]

*5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*

*6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione*

*amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. [...]”.*

La norma punisce chiunque:

- effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b).

### **Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (D.Lgs. 152/2006, art. 257)**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.*

*Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.*

*...”*

### **Violazione di obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. 152/2006, art. 258, comma 4)**

La norma punisce chi:

- predispose un certificato di analisi dei rifiuti falso in relazione alla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

### **Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 259, comma 1)**

*“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*

*Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto”.*

La norma punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato Regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del Regolamento stesso. La condotta è aggravata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

### **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 260 commi 1 e 2)**

*“[Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

*Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni]”.*

L'art. 260 del D. Lgs. 152/2006 è stato abrogato dal D. Lgs. 21/2018, tuttavia, secondo quanto disposto dall'[art. 8, comma 1, D. Lgs. 1 marzo 2018, n. 21](#), dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni del presente articolo, ovunque presenti, si intendono riferiti [all'art. 452-quaterdecies del codice penale](#).

### **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 260-bis, commi 6, 7 e 8)**

La norma punisce:

- chi nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI-Area Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. La condotta è aggravata in caso di trasporto di rifiuti pericolosi;
- colui che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI-Area Movimentazione fraudolentemente alterata. La condotta è aggravata nel caso di rifiuti pericolosi.

### **Sanzioni (D. Lgs. 152/2006, art. 279, comma 5)**

La norma punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dalle dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.Lgs., dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

## **B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/2001 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 5 DEL PRESENTE MODELLO**

Ai sensi dell'art. 25-undecies D. Lgs. n. 231/2001, l'ente potrà incorrere nell'applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive. Si riporta di seguito uno schema riassuntivo delle sanzioni applicabili all'ente:

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
<p>Inquinamento ambientale (art. 452-<i>bis</i> c.p.)</p> <p>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-<i>sexies</i> c.p.)</p>	Da 250 a 600 quote	<p>Solo per l'inquinamento ambientale (art. 452-<i>bis</i> c.p.) e per non più di un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
Disastro ambientale (art. 452- <i>quater</i> c.p.)	Da 400 a 800 quote	Come sopra
Circostanze aggravanti (art. 452- <i>octies</i> c.p.)	Da 300 a 1000 quote	Nessuna
<p>Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)</p>	Da 150 a 250 quote e da 200 a 300 quote	<p>Solo per i delitti indicati al comma 2, lettera a), n. 2) del D. Lgs. n. 231/2001 e per non più di sei mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)	Comma 1, lettera a) e 6 fino a 250 quote; commi 1, lettera b), 3 primo periodo e 5 da 150 a 250 quote; comma 3, secondo	Come sopra solo per i delitti indicati al comma 2, lettera b), n. 3 del D. Lgs. n. 231/2001

	periodo da 200 a 300 quote	
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452- <i>quinquies</i> c.p.)	Da 200 a 500 quote	Nessuna
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)	per comma 1 fino a 250 quote; comma 2 da 150 a 250 quote	Nessuna
Violazione di obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. 152/2006, art. 258, comma 4)	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Sanzioni (D.Lgs. 152/2006, art. 279, comma 5)	Fino a 250	Nessuna
False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI <sup>1</sup> di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260- <i>bis</i> )	Per il comma 6 e 7, secondo e terzo periodo e 8 primo periodo da 150 a 250 quote; comma 8 secondo periodo da 200 a 300 quote.	Nessuna

<sup>1</sup> In considerazione del disposto di cui all'art. 6 del D.l. 14/12/2018, n. 135 (convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12), recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" e determinante la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si precisa che l'applicazione della novella normativa relativa alla tracciabilità dei rifiuti è subordinata alle modifiche, integrazioni e/o nuovi obblighi normativi che interverranno a tal fine.

## C. AREE A RISCHIO E A SUPPORTO REATO

In relazione alla tipologia di rischio di commissione dei reati di cui alla parte speciale n. 5, è possibile individuare le seguenti aree di rischio reato:

### Aree a rischio reato:

1. Amministratore Unico;
2. Direttore tecnico;
3. Responsabile Trasporti Raccolte a Domicilio Eco Mobile;
4. Responsabile Raccolta Spazzamento;
5. Responsabile Parco Automezzi;
6. Responsabile Piattaforme Ecologiche.

In particolare, in relazione al reato sopra elencato, le aree di attività a rischio che presentano profili di maggiore criticità con particolare riferimento all'attività svolta da Nord Milano Ambiente risultano essere le seguenti:

- prenotazioni ritiro rifiuti;
- gestione piattaforma ecologica;
- trasporti – vegetali e ingombranti a domicilio - ecomobile;
- attività di raccolta e spazzamento.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree d'attività "a rischio reato" potranno essere proposte all'Organo amministrativo dall'OdV per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

Le Aree "a rischio reato" così identificate costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare e/o introdurre ai fini dell'adeguamento dell'attuale sistema di controlli interno.

## D. I DESTINATARI E LE NORME DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO E A SUPPORTO REATO.

La presente Parte Speciale è inerente alle condotte poste in essere da amministratori, dirigenti, e procuratori operanti nelle Aree a rischio e a supporto reato (d'ora innanzi per brevità, gli Esponenti Aziendali ed i Collaboratori verranno cumulativamente indicati come i "**Destinatari**").

In particolare, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art.25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle regole previste nella Carta di Avviso Pubblico, nel Codice Etico, nelle Procedure aziendali, e nel presente Capitolo di Parte Speciale. Qualora vi sia un conflitto tra le regole ivi previste e quelle di cui alle suddette procedure, troveranno sempre applicazione le disposizioni più rigorose.

### Rifiuti e sottoprodotti

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nel predetto processo è fatto obbligo di operare nel rispetto:

- di leggi e normative vigenti nazionali o sovranazionali ove si sviluppano tali attività;
- delle prescrizioni previste dall'Autorizzazione Dirigenziale alla gestione delle piattaforme e dal provvedimento di iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali.

In relazione all'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella predetta attività è fatto obbligo di:

- identificare la natura e le caratteristiche dei rifiuti, attribuendogli la corretta classificazione al fine di definire le modalità di smaltimento secondo le previsioni di legge;
- verificare periodicamente le apposite autorizzazioni di volta in volta eventualmente richieste per la gestione dei rifiuti;
- verificare l'idoneità dei contenitori dei rifiuti e la relativa etichettatura;
- assicurare che l'accesso alle attività sia consentito al solo personale autorizzato, informato dei rischi e fornito di idonei dispositivi di protezione;
- stoccare e gestire le materie non recuperabili secondo le prescrizioni AIA;
- procedere alle analisi periodiche dei rifiuti;
- effettuare audit periodici sulle attività di raccolta, gestione delle piattaforme e smaltimento;
- procedere alle attività di verifica periodica dello stato degli automezzi;
- provvedere alla compilazione della documentazione obbligatoria.

## **Principi di controllo implementati**

La Società presta grande attenzione al tema del rispetto della normativa ambientale.

Tale rispetto è anzitutto garantito dai principi cardine che muovono l'attività di Nord Milano Ambiente, previsti dalla Carta di Avviso Pubblico e dal Codice Etico che della prima è specificazione. La Società si conforma altresì alla disciplina in materia di tutela ambientale prevista nel contratto di servizi in essere tra Nord Milano Ambiente e il Comune di Cinisello Balsamo.

Previsioni puntuali di rispetto della tutela ambientale si rinvencono inoltre nell'Autorizzazione Dirigenziale della Provincia di Milano n. 185/2008 e all'articolo 3 (*prescrizioni*) del provvedimento di iscrizione di NMA all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali n. MI05681, con particolare riferimento al trasporto di rifiuti pericolosi e non.

A conferma dell'impegno di Nord Milano Ambiente in materia ambientale, alla vigilanza sulla tutela relativa risulta specificamente preposto il Responsabile ambiente- qualità- sicurezza, il quale opera in collaborazione con RSPP.

## **E. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

È compito dell'OdV:

- verificare costantemente la completezza e l'efficacia delle disposizioni della presente parte speciale;
- emanare eventuali istruzioni per l'applicazione delle disposizioni della presente Parte Speciale;
- svolgere ogni accertamento ritenuto opportuno su singole operazioni di rischio;
- indicare al management ogni opportuna modifica e innovazione nelle procedure, volte a una migliore prevenzione del rischio di commissione di reati;
- accertare ogni eventuale violazione della presente Parte Speciale e proporre eventuali sanzioni disciplinari.

Qualora, nell'espletamento dei compiti di cui sopra, l'OdV riscontri violazioni delle regole e dei principi contenuti nella presente parte speciale del Modello da parte di dirigenti e/o dipendenti, ne darà immediata informazione all'Amministratore Unico.